


IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Roberto Manzione Membro designato da concerto con Confagricoltura e Confindustria di Confcommercio, Confartigianato (estensore)



nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente gestibile anche con l'ATM multifunzionale, in sede di reclamo (privo di data) lamentava che, in data 1.4.2010, alle ore 22:50 circa, versava euro 280,00 presso lo sportello automatico che, però, non rilasciava la ricevuta dell'operazione effettuata, limitandosi a restituire una banconota di euro 50,00; detta banconota, contestualmente, veniva nuovamente versata nella cassa continua che *"la tratteneva con esito positivo ma senza rilasciare ricevuta"*. Il correntista, non avendo ricevuto l'accredito *"del restante versamento"*, chiedeva alla banca di svolgere indagini in merito.

Con riscontro del 31.5.2010 la banca rendeva edotto il cliente che dagli, accertamenti svolti, era emerso che l'apparecchiatura utilizzata per il versamento in contestazione non era *"stata oggetto di frode o scasso"* e che *"le quadrature contabili....non hanno rilevato eccedenza di banconote"*. Sulla base delle predette risultanze la banca dichiarava di non poter procedere al rimborso della somma richiesta.

Con il ricorso, pervenuto il 23 giugno 2010, il correntista, senza fare in alcun modo rinvio al reclamo allegato e senza rinnovare la richiesta di rimborso, contestava che la banca non



aveva *“fornito valide giustificazioni, né ... messo a disposizione gli eventuali filmati del circuito interno...né tantomeno i dati ricavabili del software dello sportello”*.

In sede di controdeduzioni, l'istituto di credito ribadiva che, esclusi malfunzionamenti dell'apparecchiatura, l'utilizzo di sportelli ATM multifunzione prevedeva una gestione operativa ed un controllo contabile tali da escludere un disallineamento tra (con specifico riferimento all'operazione in contestazione) il contante complessivamente versato e quello accreditato. In particolare, essendo previsto che l'operatore addetto allo sportello automatico stampi il dettaglio delle operazioni registrate giornalmente (tra le quali la cd. *“recupero banconote versate”*), veniva sempre verificata la corrispondenza tra materialità e contabilità. Nello specifico, per quanto riferibile più specificamente al versamento in contestazione, la banca produceva le quadrature delle operazioni relative ad entrambi gli ATM presenti presso la dipendenza interessata tra le ore 9:31 e 9:57 del 2.4.2010, *“prima data utile successiva al presunto mancato versamento”*, precisando altresì che i consueti controlli svolti non avevano evidenziato *“anomalie e/o eccedenze”* e la *“situazione di cassa consolidata...riporta la dicitura che tutte le operazioni sono state contabilizzate”*. La banca, infine, precisava che la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere le registrazioni video delle telecamere di sicurezza, non poteva essere presa in considerazione giacché le risultanze video *“possono essere rilasciate solo previa autorizzazione delle autorità giudiziarie competenti”* e *“vengono conservate solo per pochi giorni ai sensi della normativa sulla privacy”*. Sulla scorta delle argomentazioni svolte, la banca concludeva per il rigetto del ricorso

IL CASO
DIRITTO
.IT

In merito alle doglianze rappresentate, senza voler considerare l'incertezza del petitum, giacché formalmente viene eccepita l'anomalia dell'operazione eseguita ma non viene chiesto il rimborso della somma contestata, occorre considerare che, in applicazione delle *“Disposizioni della Banca d'Italia emanate il 18 giugno 2009”* sui *“Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*, la decisione del ricorso viene assunta *“sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria”* (Cfr. Sezione VI, par. 4).

Dalla documentazione esibita, risulta con evidenza che nessuna anomalia viene riscontrata in merito al funzionamento delle apparecchiature automatiche. Risulta altresì che le scritture contabili non evidenziano né sfasature, né disallineamenti. Sul punto, occorre considerare che – in merito a situazioni perfettamente coincidenti con quella lamentata con il ricorso in decisione – si è già ritenuto che *“le operazioni Bancomat, documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse, sono da ritenersi opponibili al titolare della carta, qualora dal giornale di fondo non risulti alcuna anomalia e la prima quadratura di cassa eseguita sull' ATM non evidenzi alcuna eccedenza”* (Cfr. Collegio ABF di Milano n. 155/2010).

Appare, poi, opportuno evidenziare che - essendo previsto dall'art.2697 del codice civile che *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* - il correntista non ha fornito alcun elemento probatorio che possa consentire al Collegio ulteriori valutazioni, non avendo neanche esibito alcuna documentazione relativa all'accredito parziale di euro 50,00. (nel reclamo, infatti, il ricorrente si lamenta di non aver ricevuto l'accredito *“del restante versamento”*).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Occorre precisare, infine, in merito alla richiesta di esibizione dei *“filmati del circuito interno*, che tale accertamento non può essere praticato in forza delle disposizioni vigenti in materia da parte del *Garante della privacy*. Sul punto, il provvedimento emesso l'8 aprile 2010, prevede espressamente che *“Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.”*

Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso non potrà essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. **CASO** - **it**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI